



Comune di Muzzano

PROVINCIA DI BIELLA

DETERMINAZIONE
SETTORE SEGRETERIA
N. 28 DEL 02/02/2026

OGGETTO:

DECISIONE A CONTRARRE ART. 17 DEL D.LGS 36/2023. RINNOVO LICENZE ANTIVIRUS PER LE POSTAZIONI INFORMATICHE PRESSO L'ENTE ALLA DITTA SERLOG DIGIT CON SEDE IN VIA LIBERTA' N. 2_ CF E P.IVA. 01844030039

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n.2 del 26.07.2023 relativo all'individuazione e alla nomina dei Responsabili di Servizio;

RILEVATO che con il suddetto provvedimento del Sindaco sono stati attribuiti e disciplinati gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità e i criteri stabiliti dagli artt. 109 e 110 del nuovo Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs.vo 18.08.2000 n. 267, nonché dallo Statuto e dai Regolamenti Comunali;

RICHIAMATO l'atto del Consiglio comunale n. 28 del 02.12.2025 con il quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2026/2028;

RICHIAMATA altresì la deliberazione della Giunta comunale n. 65 in data 10.12.2025 con la quale è stato approvato il PEG 2026/2028;

RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 17 del 23.01.2025 con cui si è provveduto ad affidare alla ditta SERLOG DIGIT il servizio di attività sistemistica per le annualità 2025 e 2026;

CONSIDERATA la necessità di rinnovare le licenze antivirus in scadenza installate sulle postazioni informatiche presenti presso l'ente;

APPURATO CHE:

- l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità:

b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";

- ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;

- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile il contratto collettivo applicato in relazione alle tutele a favore dei lavoratori impiegati nell'appalto risulta essere adeguato;

TENUTO CONTO CHE gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

PRECISATO CHE, in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106.

VERIFICATO CHE, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 comma 2 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

ESAMINATO il preventivo di spesa, acclarato al prot. con nota n. 254 del 02.02.2026, pervenuto dalla SERLOG DIGIT con sede in Via Libertà n. 2 a Vigliano B.se (BI) CF E P. IVA 01844030039 che, per la fornitura di n. 12 licenze antivirus prevede una spesa pari ad € 240,00 IVA esclusa;

DATO ATTO CHE:

- è stato acquisito il documento di regolarità contributiva, in capo alla ditta, come attestato dal DURC online emesso dagli enti competenti per la citata ditta Numero Protocollo INAIL_52263408, che risulta regolare con scadenza 07.05.2026;
- in ottemperanza alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136 del 13/08/2010 e sue modifiche e integrazioni ed alla L. n. 217 del 17/12/2010, è stato richiesto all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture il codice identificativo gara e che il CIG assegnato è BA3A73BB57;
- che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31/12/2026;

Considerato che tale procedura semplificata rispetta i principi dall'art. 30 del D.Lgs. 50/2016 con particolare riferimento a quelli di tempestività (*esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente*) e proporzionalità (*adequatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento*).

Dato atto che, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000:

- il fine di pubblico interesse che con il contratto si intende perseguire è assicurare la sicurezza del sistema informatico dell'ente;
- l'oggetto del contratto consiste nel rinnovo di n. 12 licenze antivirus;
- l'importo del contratto è inferiore a € 5.000,00;
- l'obbligazione verrà perfezionata mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016;
- le clausole ritenute essenziali sono contenute nell'offerta acquisita e nella presente determinazione.

Accertato, ai sensi dell'art. 9, comma 1 del D.L. 78/2009 convertito in L. 102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno di spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Rilevato l'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62 del 16.04.2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del Decreto Legislativo 30.03.2001 n. 165" che prevede l'estensione, per quanto compatibili, degli obblighi di condotta previsti dal

codice a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, nonché l'inserimento negli atti di incarico di apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal codice.

Ritenuto che

- il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali;
- in riferimento al Responsabile del procedimento che risulta anche firmatario del presente provvedimento, non vi è conflitto di interessi ex art. 6 bis della legge 241/1990, come introdotto dalla legge 190/2012.

Rilevato che l'adozione del presente provvedimento rientra tra le competenze dirigenziali ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000.

Per le motivazioni in premessa citate,

D E T E R M I N A

1. **DI APPROVARE** il preventivo trasmesso dalla SERLOG DIGIT con sede in Via Liberta n. 2 a Vigliano B.se (BI) CF E P. IVA 01844030039 per il rinnovo di n. 12 licenze antivirus installate sulle postazioni informatiche dell'ente prevede una spesa pari ad € 240,00 IVA esclusa;
2. **DI AFFIDARE**, per le ragioni esplicitate in preambolo, al suddetto operatore economico il servizio di che trattasi, precisandosi che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;
1. **DI ATTRIBUIRE** alla presente determinazione valore contrattuale, con efficacia decorrente dalla data di sottoscrizione da parte dell'operatore aggiudicatario a titolo di accettazione, con le seguenti clausole essenziali richiamate in preambolo anche ai sensi dell'art. 192 del d.lgs n. 267/2000;
2. **DI ASSUMERE** impegno giuridico della relativa spesa di euro 292,80 IVA compresa, quale somma spettante per la fornitura in parola, a carico del Bilancio 2026 al cap. 130/2/4, cod. int. 01.02.1;
3. **DI DARE ATTO CHE** la presente determinazione è esecutiva ai sensi dell'art. 183 comma 7, del T.U. D.Lgs. 267/2000 dalla data della sua adozione, non ricorrendo gli estremi per l'apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario;
4. **DI DARE ATTO**, altresì, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR), al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo online;
5. **DI DARE ATTO CHE** successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013

Muzzano, 02/02/2026
SERVIZIO

IL RESPONSABILE DEL

Firmato digitalmente
Sara Mistretta